

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 19144	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1°Grado: Tribunale di Monza di condanna.				
2°Grado: Corte di Appello di Milano n.6321/2014 del 26.01.2015, conferma il primo grado di giudizio.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni		<input checked="" type="checkbox"/> morte	

Fattispecie

Mentre era intento al montaggio del cassero per armatura di una trave della terza soletta dell'edificio in costruzione, ad una quota dal terreno di 2,87 metri, precipitava al suolo a causa della mancanza di qualsiasi dispositivo atto ad evitare la caduta dall'alto.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

L'assunto principale é che essendo presente in cantiere un capocantiere, sia pure dipendente da altra ditta, vi era un soggetto preposto a controllare che il lavoratore utilizzasse i presidi apprestati. Sul punto occorre far chiarezza: l'imputazione ascrive la mancata attuazione del POS e del PSC; quindi le misure erano previste ma non erano state attuate. Il primo giudice rammenta che "in cantiere non vi erano i mezzi necessari per garantire la sicurezza: i cavalletti erano accantonati e inutilizzati; non vi erano i trabattelli, l'operaio non aveva le cinture di sicurezza"; da qui l'affermazione che l'imputato non aveva predisposto i necessari presidi antinfortunistici e non aveva controllato che questi fossero effettivamente utilizzati. L'affermazione della Corte di Appello, sulla base di testimonianze, é stata che non vi erano parapetti e non vi erano i ponti dei cavalletti. Appare quindi chiaro che al datore di lavoro si ascrive di non aver posto in essere ciò che pure era previsto in linea programmatica. Si tratta di un adempimento che la legge pone direttamente in capo al datore di lavoro; non si versa nell'ipotesi di vigilanza sull'uso da parte del lavoratore di un dispositivo di sicurezza consegnatogli, ma della concreta adozione della misura prevista in via preventiva. Se pure si tratta di attività materialmente non eseguita dal datore di lavoro, é pur sempre operazione che la legge riconduce proprio alla figura datoriale. Quindi il rilievo circa la presenza di un

